

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rol con valori fiscali dal 2019

di **Sandro Cerato**

Con la **riscrittura dell'[articolo 96 Tuir](#)**, avvenuta ad opera dell'**[articolo 1 D.Lgs. 142/2018](#)** (attuativo della **Direttiva Atad n. 1164/2016**), cambiano anche le **regole per la determinazione del Rol**, il cui 30% costituisce il limite massimo per la **deduzione degli interessi passivi** (al netto di quelli attivi) per i soggetti Ires.

È bene osservare sin da subito che le **nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta 2019** (i cui effetti si riverberano nel **modello Redditi 2020**), mentre per il **periodo d'imposta 2018** si devono applicare ancora le "vecchie" regole, ferma restando la necessità di valutare anche il **regime transitorio** previsto nell'**[articolo 13 D.Lgs. 142/2018](#)** al fine di **gestire correttamente il passaggio al nuovo regime**.

In primo luogo è opportuno precisare che la **grandezza da confrontare con gli interessi passivi** iscritti nel conto economico e rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'**[articolo 96 Tuir](#)** resta il **30% del risultato operativo lordo**, determinato dalla differenza tra il **valore della produzione** (aggregato A del Conto economico) ed i **costi della produzione** (aggregato B del Conto economico), senza tener conto degli **ammortamenti** e dei **canoni di locazione finanziaria**.

Tuttavia, se **fino al periodo d'imposta 2018** il Rol è determinato tenendo conto dei **valori civilistici ivi allocati**, e quindi in base alle regole previste dai principi contabili (Oic), a **partire dal 2019** il nuovo **articolo 96, comma 4, Tuir** stabilisce che le **voci che fanno parte del Rol** devono essere quantificate secondo le regole fiscali.

Ne consegue, ad esempio, che se nella **voce A.5 del Conto economico** è iscritta una **plusvalenza** derivante dall'alienazione di un bene strumentale oggetto di rateizzazione quinquennale ai sensi dell'**[articolo 86 Tuir](#)** (in quanto il bene è posseduto da almeno tre anni), si deve aver riguardo alla **quota di plusvalenza rilevante fiscalmente** in ciascun periodo d'imposta (1/5 ogni anno) e **non all'intero ammontare contabilizzato** (regola applicabile fino al periodo d'imposta 2018).

Come anticipato, l'**[articolo 13 D.Lgs. 142/2018](#)** prevede delle **regole transitorie per il passaggio dalle vecchie alle nuove regole**, stabilendo quanto segue:

- **non si deve tener conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti** e che nel 2018 non hanno ancora esaurito la rilevanza fiscale (ad

esempio una **plusvalenza** realizzata nel 2017 e rateizzata in cinque anni ha già concorso dalla determinazione del Rol nel periodo d'imposta 2017, con la conseguenza che le quote imputate fiscalmente dal 2019 in avanti **devono essere escluse** dalla determinazione del Rol di tali periodi d'imposta);

- i **componenti rilevati nei conti economici successivi al 2018**, e che rappresentano una **rettifica** con segno opposto di voci rilevate nei conti economici precedenti, devono essere assunti per il loro valore contabile anche se diverso da quello fiscale. A tale proposito, la **Relazione illustrativa** cita l'esempio di un **fondo rischi iscritto nel 2018** (che ha influenzato il Rol di tale anno) e che nel 2019 si rileva **esuberante**, con conseguente iscrizione di una **sopravvenienza attiva (non tassata ai fini Ires** in quanto non è stato dedotto nel 2018 l'accantonamento) **rilevante per "simmetria"** nella determinazione del **Rol fiscale nel 2019**.

Va segnalato, infine, che il nuovo [articolo 96, comma 7, Tuir](#) prevede la possibilità, come in passato, di **riportare in avanti l'eventuale quota di Rol (fiscale)** eccedente rispetto agli interessi passivi, ma **non più illimitatamente**, bensì **nei successivi cinque periodi d'imposta successivi**, e, in caso di utilizzo, si deve applicare **una sorta di criterio Fifo** (partendo dall'**eccedenza** che si è **formata per prima**).

Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORDATARIE NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >